

## **La tutela nell'era digitale: Il Digital Services Act**

In data 19 ottobre 2022, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il Regolamento UE 2022/2065, denominato Digital Services Act la cui entrata in vigore è avvenuta in data 17 febbraio 2024 ed è vincolante per tutti i cittadini dell'Unione Europea.

L'entrata in vigore del Regolamento si colloca nel processo definito di costituzionalizzazione della transizione digitale europea, intendendosi con tale espressione il graduale ancoramento della digitalizzazione al quadro costituzionale di riferimento dell'Unione europea.

Già la relazione annuale 2021, sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali, si è concentrata proprio sull'applicazione dei diritti in ambito digitale, così come la recente adozione di una Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (in GUUE C 23 del 23 gennaio 2023, 1) ha riconosciuto che i valori e i diritti fondamentali applicabili *offline* devono essere protetti ed invocabili anche *online*.

Il DSA ha dunque introdotto una disciplina armonizzata in relazione ai servizi intermediari offerti dalle piattaforme *online* diretta all'affermazione di un ambiente *online* sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti UE, compreso il principio di protezione del consumatore, siano tutelati in modo effettivo.

Il DSA prevede che nella determinazione della sicurezza dell'ambiente *online*, si guardi alle soluzioni normative vigenti *offline*, in modo da garantire un equivalente livello di protezione dei diritti e dei valori su cui si fonda l'Unione (cfr. Casolari, *Il Digital Services Act e la costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo*, in Giur. It, 462 e ss.).

Come indicato nel Nuovo Regolamento, il DSA si applica ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione ossia a qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario.

Il DSA riguarda quindi diverse tipologie di servizi digitali quali ad esempio i social network, piattaforme di viaggio online e alloggi nonché app store ed il suo scopo è

quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali prevenendo la diffusione di contenuti illegali, delle c.d. *fake news*, prevenire la disinformazione on line nonché istituire un quadro normativo che renda edotto qualsiasi soggetto che usufruisca di servizi digitali sul corretto funzionamento delle piattaforme on line e sulla loro responsabilità e trasparenza.

A tal riguardo, nel Digital Services Act viene evidenziato che: *«Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa, il diritto alla non discriminazione e il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. È pertanto opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla».*

Proprio nell'ottica di tutelare tutti i destinatari che scelgono di affidarsi a servizi digitali (tramite l'accesso a piattaforme on line, app store etc . . ), il Nuovo regolamento prevede che i fornitori di servizi digitali ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo): a) designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento (*Art. 11, capo III del Reg.*); b) designano un punto di contatto unico che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro, per via elettronica e in modo facilmente fruibile, anche consentendo ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione che non si basino unicamente su strumenti automatizzati (*Art. 12*); c) I

prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi (*Art. 13*); d) I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento (*Art. 15*); e) obblighi di trasparenza delle pubblicità on line.